



COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL REGISTRO - ANNO 2012

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
----------	--

L'anno duemiladodici, addì Venti-sette del mese di Settembre, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima/~~seconda~~ convocazione.

Dall'appello risultano presenti i consiglieri:

NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
SGRO Salvatore	X	
ALLO' Maria	X	
SUTERA Calogero	X	
BARBAGIOVANNI CIRNERA Fabio		X
CASTROVINCI CERCATORE Marco	X	
RAFFITI Giulia	X	
FABIO Sandro	X	
CAPRINO PAGLIAZZO Walter	X	
RAFFITI Andrea	X	
PERCACCILOLO Nicolo'		X
SCARCINA Sebastiano	X	
NICI Carmelo	X	
CONSIGLIERI ASSEGNATI	N°. 12	PRESENTI N. <u>10</u>
IN CARICA	N°.12	ASSENTI N. <u>02</u>

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Sgro Salvatore, il quale constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, Dr.ssa Daniela M. Amato, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.

Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco ed il Vice-Sindaco

Ai sensi dell'art. 184 dell'OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16, il Presidente designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

- Raffiti Giulia
- Caprino Pagliazzo Walter
- Nici Carmelo

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO altresì, il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTI in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
 - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
 - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali
- e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

CONSIDERATO che i Comuni possono deliberare tale aliquota anche in assenza di un provvedimento di determinazione dell'aliquota da parte dello Stato;

VISTI, altresì:

il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (L. Finanziaria 2007) in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/1999 esecutiva ai sensi di legge - veniva istituita nel COMUNE DI MIRTO l'addizionale comunale IRPEF a decorrere dal 01/01/1999;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: n° 9 del 30/03/2000 con adeguamento dell'addizionale comunale IRPEF in misura di 0,2 punti percentuali per l'anno 2000; n° 179 del 28/12/2000 con adeguamento dell'addizionale comunale IRPEF in misura di 0,1 punti percentuali per l'anno 2001 e le successive con le quali si confermava l'addizionale comunale all'IRPEF dal 01/01/2002 al 31/12/2011 nella misura di 0.50%;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000;
- la L.R. 48/91;
- La L.R. 10/91;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 30/2000;

Visti i pareri sotto riportato

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Mirto, 13/09/2012

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr.ssa Raffiti Marisa

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

favorevole

Mirto, 13/09/2012

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr.ssa Raffiti Marisa

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:


(PROPOSTA N. 31 DEL 13.9.12)

Di approvare il regolamento allegato costituito da n° 10 articoli.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
DOTT.SSA MARISA RAFFITI



IL PROPONENTE
PROF. MASSIMO CALA'



Il Presidente introduce il punto ed invita l'assessore al Bilancio ad illustrare la proposta.

L'Assessore al Bilancio, Prof. Massimo Calà, illustra la proposta fornendo chiarimenti sulle esenzioni e sulle aliquote.

Il Consigliere Scarcina, chiesta ed ottenuta la parola, propone di ridurre le aliquote.

Il Presidente non condivide la proposta e non essendoci altri interventi, pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 7 voti favorevoli (Sgrò, Sutera, Allò, Castrovinci, Raffiti Giulia, Fabio, Caprino), n. 3 contrari (Raffiti Andrea, Scarcina e Nici), n. 3 astenuti (Raffiti Andrea, Scarcina e Nici) e nessun voto contrario, resi per alzata e seduta dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento sull'Addizionale Comunale IRPEF.



COMUNE DI MIRTO
PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Adottato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27-09-2012

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Soggetti passivi
- Art. 4 – Criteri di calcolo dell'addizionale
- Art. 5 – Variazione dell'aliquota
- Art. 6 – Soglia di esenzione
- Art. 7 – Modalità di versamento
- Art. 8 – Funzionario responsabile
- Art. 9 – Sanzioni e interessi
- Art. 10 - Efficacia

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 267/2000, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 449/97, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 191/98 – dall'art. 1 del D.Lgs. 360/98, come modificato dall'art. 12 della legge 133/99 e dall'art. 6, comma 12, della legge 488/99.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Mirto, ai sensi del D. Lgs. 360/98 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Mirto, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5

Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2012 nella misura di 0,8 punti percentuali.

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.
3. La variazione di cui al comma 3 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione della relativa deliberazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell' Interno.

ART . 6

Soglia di esenzione

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, dell'addizionale comunale all'IRPEF, derivante da lavoro dipendente o assimilato o da pensione, non superiore ad € 10.750,00 annui, specificando che tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale non è dovuta e che, nel caso di superamento di suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

ART. 7

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

ART. 8

Funzionario responsabile

Alla nomina di un Funzionario responsabile della gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvederà con le modalità previste nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 9

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art . 10

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell' articolo 52 D .Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Dr. Carlo Sgrò



Dottore Commercialista



Revisore Contabile

Studio Via Nicolosi, n. 3, 98070 Torrenova (ME) E-mail: studiocarlosgro@libero.it tel./fax 0941783054

COMUNE DI MIRTO

(Provincia di Messina)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI N. 12/2012

Oggetto: Richiesta Parere sulla Proposta di Deliberazione sul Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef.

Lo scrivente Revisore dei Conti del Comune di Mirto (ME) nella sua funzione di controllo e indirizzo;

- Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale recita in particolare: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota addizionale comunale all'irpef ... è stabilita entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- visto l'art. 1, comma 7 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, che ha disposto, tra l'altro, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare l'aumento delle addizionali comunali;
- visto l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, che ha disposto, tra l'altro che la citata sospensione non si applica, a decorrere dall'anno 2012, riferendosi all'addizionale comunale Irpef;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
- esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Esprime parere favorevole.

Torrenova, li

19 SET 2012




Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to Sutura Calogero

Il Presidente del Consiglio
F.to Sgro Salvatore

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela M. Amato

<p>Reg. P. On-line n. <u>675</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio il <u>24 OTT, 2012</u>, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca</p> 	<p>Defissa dall'Albo Pretorio il _____ . Avverso la presente deliberazione non è stata prodotta alcuna opposizione.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca</p> <hr/>
--	--

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 24 OTT, 2012 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;
- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Mirto, li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Viviana Fugazzotto

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Mirto li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Daniela M. Amato